

BREVE VADEMECUM IN MATERIA DI

- PREVIDENZA FORENSE -

Premessa

La Previdenza Forense è materia complessa, che riguarda tutti gli Avvocati. Oggi è argomento di dibattito, spesso anche acceso, date le novità introdotte dalla legge professionale con il famoso art. 21 ed il conseguente recentissimo Regolamento di Attuazione. In realtà la questione di fondo che si pone è la seguente:

Quale previdenza vogliamo per la nostra categoria?

Quale previdenza possiamo permetterci?

E di qui, seguendo i principi fondamentali della solidarietà, dell'equità e della sostenibilità, si può provare ragionare tutti insieme (anche i delegati della Cassa Forense) sul sistema pensionistico.

Il primo passo, è quello della conoscenza.

Ed allora, senza pretesa di esaustività, è stato redatto questo breve "Vademecum", tratto dai Regolamenti vigenti in materia di contributi e prestazioni della Cassa Forense.

Si segnala che sul sito della Cassa sono rinvenibili tutte le fonti normative e regolamentari, nonché utilissimi prospetti informativi (cfr. www.cassaforense.it sezione DOCUMENTAZIONE).

Fonti e Regolamenti

- ✓ Regolamento generale 1995
- ✓ Regolamento Contributi 2013
- ✓ Regolamento Prestazioni Previdenziali 2013
- ✓ Regolamento 20/06/2014 ex art. 21 l.p. (delibera n. 20/2014 Comitato dei Delegato della Cassa di Previdenza Forense pubblicato in G.U. n. 192 del 20/08/2014)

Obbligo / Facoltà Di Iscrizione Alla Cassa (Regolamento Cassa Forense 2014 ex art. 21 L.P. artt. Da 1 a 6)

L'iscrizione alla Cassa Forense è obbligatoria per gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o dalla data di iscrizione all'Albo, se successiva, l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi.

L'iscrizione è obbligatoria anche per:

- a) gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali (essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi);
- b) gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza (in tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere i contributi minimi).

Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

L'iscrizione alla Cassa Forense è facoltativa per i Praticanti Avvocati iscritti nel Registro

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

I Contributi Previdenziali

(Regolamento Contributi 2013 Cassa Forense - Regolamento Cassa Forense 2014 ex art. 21 L.P.)

Contributo Soggettivo Di Base

Ogni iscritto alla Cassa ed ogni iscritto agli Albi professionali tenuto all'iscrizione alla Cassa è obbligato a versare un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni.

Indipendentemente dal reddito, è comunque dovuto un contributo minimo.

La misura del Contributo Soggettivo è:

- a) **Minimo obbligatorio:** € 2.780,00= per il 2014 (soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT);
- b) **Contribuzione eccedente il minimo:**
 - 14% del reddito netto professionale IRPEF fino al tetto reddituale pensionabile, fissato in € 94.000,00= nel 2013, in € 96.800,00= per il 2014 (soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT)
 - 3% del reddito netto professionale IRPEF, sugli importi oltre il tetto pensionabile

(NB) La percentuale del 14% a decorrere dal 2017 passa al 14,5% e dal 2021 al 15%

Contributo Integrativo

Ogni iscritto alla Cassa ed ogni iscritto agli Albi professionali tenuto all'iscrizione alla Cassa è obbligato a versare un contributo integrativo proporzionale al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA - legge 22 marzo 1995 n. 85). Il versamento del contributo è dovuto a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore.

A tal fine tutti gli avvocati iscritti agli Albi nonché i praticanti avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA.

Indipendentemente dal volume di affari iva, è comunque dovuto un contributo minimo.

(NB) Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all'IRPEF.

La misura del Contributo Integrativo è:

- a) **Minimo obbligatorio:** € 700,00= per il 2014 (soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT)
- b) **Contribuzione eccedente il minimo:** 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA

Contributo di Maternità

Al fine di provvedere all'erogazione della indennità di maternità di cui al D.lgs. 151/2001, ogni avvocato o praticante avvocato iscritto alla Cassa è obbligato a versare un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione

La misura del Contributo di Maternità, per il 2014 è di € 151,00 (nel 2008 ammontava ad € 173,00= e non è soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat).

Quindi, ad esempio per il 2014, i Contributi obbligatori, indipendentemente dal reddito, sono:

contributo minimo soggettivo: € 2.780,00

contributo minimo integrativo: € 700,00

contributo di maternità € 151,00

TOT = € 3.631,00=

Contributo Soggettivo Modulare Volontario

Ogni iscritto alla Cassa ed ogni iscritto agli Albi professionali tenuto all'iscrizione alla Cassa possono versare, in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall'1% al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale pensionabile fissato in € 94.000,00 per l'anno 2013, in € 96.800,00= per il 2014 (soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT), destinata al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.

Agevolazioni – Esenzioni
(Regolamento Cassa Forense 2014 ex art. 21 L.P. artt. Da 1 a 6)

Agevolazioni in base all'età ed all'anno di iscrizione alla Cassa

Contributo Soggettivo Di Base – Minimo obbligatorio (€ 2.780,00= per il 2014)

E' ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età.

Contributo Integrativo – Minimo obbligatorio (€ 700,00= per il 2014)

Non è dovuto:

- per il periodo di praticantato,
- nonchè per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo.

E' ridotto alla metà per i 4 anni successivi (al 5° anno di iscrizione alla Cassa) qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età.

E' comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA dichiarato.

Esenzioni per pensionati di vecchiaia

I contributi minimi soggettivo ed integrativo sono esclusi a partire dall'anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.

I pensionati di vecchiaia che restano iscritti all'Albo degli Avvocati o all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, sono comunque tenuti a versare alla Cassa dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal Regolamento dei contributi:

Contributo soggettivo di base:

A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell'ultimo supplemento ove previsto, i pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un Albo forense e percettori di reddito da relativa attività, devono corrispondere il contributo soggettivo nella misura pari al 7% del reddito professionale netto ai fini IRPEF sino al tetto reddituale fissato in € 94.000,00= nel 2013 ed in € 96.800,00= per il 2014 (soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT), e nella misura del 3% del reddito eccedente il tetto. Il contributo di cui al presente comma non dà diritto a supplementi, maggiorazioni o integrazioni sul trattamento pensionistico.

(NB) L'aliquota è del 7,25% a decorrere dal 01 gennaio 2017 e del 7,50% a decorrere dal 01 gennaio 2021.

Contributo Integrativo, per l'intero.

Agevolazioni in base ai parametri reddituali

Ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300= è data facoltà, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi (non si calcolano gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa di cui agli artt. 3 e 5 Regolamento Cassa Forense 2014).

Chi si avvale di tale facoltà, avrà riconosciuto un periodo di contribuzione di 6 mesi in luogo dell'intera annualità

- sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione
- sia ai fini del calcolo della stessa, fermo restando la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita professionale.

Resta comunque garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.

A coloro che si avvalgono di tale agevolazione, è data facoltà, su base volontaria e sempre nell'arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell'intero importo del contributo soggettivo minimo obbligatorio dovuto, per l'attribuzione delle intere annualità di contribuzione, sia ai fini del riconoscimento del diritto a pensione sia ai fini del calcolo della stessa.

Ai versamenti volontari integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il solo interesse in misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano

- ai contributi dovuti ai fini dell'iscrizione retroattiva alla Cassa
- e ai titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti.

(NB) Il Comitato dei Delegati può adeguare ogni 4 anni e, per la prima volta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la soglia reddituale e il periodo temporale di cui al primo comma del presente articolo.

Esoneri temporanei

Nei seguenti casi:

- a) donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
- b) avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
- c) avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

è possibile chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.

Nei soli casi di maternità o adozione l'esonero sopra dettagliato può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi, purchè l'iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

Prestazioni della Cassa Forense (Regolamento Per Le Prestazioni Previdenziali 2013)

PENSIONE DI VECCHIAIA (RETRIBUTIVA)

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- fino al 31/12/2010, 65 anni di età + almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01/01/2011, 66 anni di età + almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01/01/2014, 67 anni di età + almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01/01/2017, 68 anni di età + almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01/01/2019, 69 anni di età + almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01/01/2021, 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Criteri di calcolo:

La pensione di vecchiaia è costituita dalla somma di 2 distinte quote confluenti in un trattamento unitario:

- 1) Quota di base: calcolata secondo il criterio retributivo
- 2) Quota modulare: calcolata secondo il criterio contributivo

Criterio retributivo - Quota di base

Per coloro che maturano i requisiti **dal 1° gennaio 2010**, la quota di base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali (rivalutati secondo i coefficienti stabiliti dal Regolamento) dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico.

Per il calcolo della media, si considera soltanto la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale pensionistico (€ 96.800 per il 2014). L'importo medio, così determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e contribuzione, per un coefficiente del 1,40 %.

Ai fini della determinazione del trattamento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

(NB) A decorrere dal 2021, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all'esame del bilancio tecnico triennale da parte del Comitato dei Delegati e nell'eventualità di mutate caratteristiche demografiche della categoria, provvede alla rideterminazione del coefficiente di cui al comma precedente, adeguandolo alla variazione intervenuta nella

speranza di vita della popolazione attiva degli iscritti alla Cassa. La delibera di cui al comma precedente viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione

Criterio contributivo - Quota modulare

Il montante contributivo individuale al 31/12 di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi facoltativi versati dall'iscritto (Contributo Soggettivo Modulare Volontario).

Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31/12 di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5% (tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all'iscritto).

All'atto del pensionamento il montante viene trasformato in rendita secondo i criteri di cui al Regolamento prestazioni.

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

Il trattamento pensionistico minimo è fissato in € 10.160,00= per il 2008, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT (nb. è escluso ogni collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo).

Su domanda dell'avente diritto, qualora la pensione annua sia inferiore al trattamento pensionistico minimo, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.

Criteri di calcolo

L'integrazione al trattamento minimo compete

- se il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato (comprensivo dei redditi da pensione e di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte), non sia superiore al triplo del trattamento minimo (ossia € 30.480,00= anno base 2008)
- e solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a tre volte il trattamento minimo di cui sopra (€ 30.480,00)

Ai fini del computo del reddito massimo di cui sopra non si considerano:

- il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge,
- il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate.

Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

PENSIONE DI ANZIANITA'

La pensione di anzianità, è corrisposta, a domanda dell'interessato, a colui che abbia maturato i seguenti requisiti

- fino al 31/12/2011, 58 anni di età + almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01/01/2012, 58 anni di età + almeno 36 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01/01/2014, 59 anni di età + almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01/01/2016, 60 anni di età + almeno 38 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01/01/2018, 61 anni di età + almeno 39 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- dal 01/01/2020, 62 anni di età + almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La pensione di anzianità è calcolata con i criteri previsti per:

- Pensione di vecchiaia (retributiva): quota di base con criterio retributivo + quota modulare con criterio contributivo;
- Integrazione al trattamento pensionistico minimo

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

Coloro che

- abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia
- ma non abbiano maturato l'anzianità prevista per la pensione di vecchiaia retributiva,
- vantino più di 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
- e non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione verso altro Ente previdenziale ovvero della totalizzazione

hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva (salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo)

Calcolo della pensione di vecchiaia contributiva:

Quota di base: Il calcolo della quota di base della pensione, è effettuato secondo i criteri previsti dalla legge 335/95 e successive modifiche, in rapporto al montante contributivo formato

- dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale pensionistico fissato dal Regolamento Contributi;
- nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione.

Quota modulare: si applicano gli stessi criteri dettagliati per la quota modulare della pensione di vecchiaia retributiva

(NB) La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo.

PENSIONE DI INABILITA'

La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all' esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all' iscrizione, in modo permanente e totale;
- b) l'iscritto abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione sia in atto, continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età dell' iscritto medesimo.

Criteri di calcolo:

Si applicano le disposizioni previste per il calcolo della pensione di vecchiaia retributiva (criterio retributivo per quota base, criterio contributivo per quota modulare) e per l'integrazione al trattamento minimo (fino ad € 10.160,00= anno base 2008).

PENSIONE DI INVALIDITA'

La pensione di invalidità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all' esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo, a meno di 1/3, per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione;
- b) sussiste il diritto a pensione anche quando l' infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
- c) l'iscritto abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione sia in atto, continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età dell' iscritto medesimo.

Criteri di calcolo:

Quota base (calcolata secondo il criterio retributivo) La misura della quota di base della pensione è pari al 70% di quella risultante applicando i criteri di computo della quota di base per la pensione di vecchiaia retributiva e non può essere inferiore al 70% del trattamento pensionistico minimo per l'anno della decorrenza (€10.160,00= anno base 2008).

Quota modulare (calcolata secondo il criterio contributivo) verrà liquidata al compimento dell'età anagrafica prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli albi , se antecedente.

PENSIONI DI REVERSIBILITA' E INDIRETTE

Pensione Di Reversibilità (in caso di decesso del titolare di pensione)

Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato le pensioni sono reversibili a favore di:

- coniuge superstite
- figli minorenni
- figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro o che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del 26° anno di età,

Le pensioni di reversibilità sono erogate nelle seguenti percentuali:

- a) del 60% al solo coniuge; dell'80% al coniuge con un solo figlio; del 100% al coniuge con due o più figli;
- b) in mancanza del coniuge o alla sua morte: del 60% ad un solo figlio; dell'80% a due figli; del 100% a tre o più figli.

Pensione Indiretta (in caso di decesso di soggetto non pensionato)

Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, la pensione indiretta spetta agli stessi soggetti che hanno diritto alla pensione di reversibilità (coniuge e figli minorenni o maggiorenni inabili al lavoro o studenti per la durata legale del corso di studi e comunque non oltre il 26° anno di età), purchè l'iscritto defunto senza diritto a pensione

- abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
- e sia stato iscritto con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del 40° anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di 3 anni anteriori al decesso.

Essa spetta nelle stesse percentuali previste per la pensione di reversibilità su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia.

Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di:

- 35 fino al 31/12/2010
- 36 fino al 31/12/2013
- 37 fino al 31/12/2016
- 38 fino al 31/12/2018
- 39 fino al 31/12/2020
- 40 dal 01/01/2021.

L'ammontare complessivo della quota di base del trattamento non può essere inferiore al trattamento integrato al minimo pensionistico previsto per l'anno di decorrenza (€10.160,00= anno base 2008).

Il presente contributo è stato tratto dai Regolamenti pubblicati sul sito
www.cassaforense.it

Avv. Barbara Dalle Pezze
Movimento Forense - Sezione di Brescia